



**COMMERCIALISTI  
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, li 6 maggio 2020.

Dott. Riccardo Bartolommei  
Rag. Carlo Carli Maltinti  
Rag. Adriana Benelli  
Dott.ssa Lucia Cioli

**A tutti i Sigg.ri Clienti**

**Loro sedi**

**COLLABORATORI**

**CIRCOLARE N. 31/2020**

Rag. Stefano Terreni  
(consulente del lavoro)  
Dott.ssa Monica Masini  
(commercialista – revisore contabile)  
Dott. Luca Grossi  
(commercialista – revisore legale)  
Dott.ssa Benedetta Caponi  
(commercialista)  
Dott.ssa Paola Urti  
(avvocato)

**ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 48 DEL 03.05.2020  
MISURE ANTI-CONTAGIO PER I LUOGHI DI LAVORO**

Il 3 maggio è stata emanata dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi una **nuova ordinanza, n.48 del 3.05.2020**, che revoca l'ordinanza n.38/2020 (di cui alla nostra circolare n. 24) e ridefinisce le misure da applicare in tutti gli ambienti di lavoro, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, senza tuttavia apportare modifiche rilevanti rispetto a quanto già stabilito.

Le misure di contenimento riguardano tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri. E' stato esplicitato tuttavia che esse si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni ed a tutti i lavoratori autonomi.

**NEW** La distanza fra i lavoratori di 1,8 m è "consigliata".

**Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro**

- 1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina** ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.
- 2. Come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro "è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica". Inoltre "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie". Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.**

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano  
via San Tommaso, 5 - 1°piano  
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)  
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21  
Fax +39 0571.327.10 - 383.336  
info@sca.pi.it  
www.sca.pi.it  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

3. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
4. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
5. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria.
6. La sanificazione, di cui al punto precedente, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia, utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

#### **Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali**

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall'1 al 9 della nuova ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

- a. l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell'Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l'accesso ad una sola persona. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
- b. ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;
- c. l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
- d. l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
- e. l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
- f. nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
- g. nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.

#### **Disposizioni specifiche per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni**

**NEW** Per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni valgono le disposizioni di cui ai punti dall'1 al 9 della presente ordinanza e, nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela, valgono le disposizioni di cui ai punti dalle lettere da a) a e).

#### **Protocolli anti-contagio**

I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

**NEW**

L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione <https://www.regione.toscana.it>. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.

Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.

#### **Tempi e modalità di attuazione.**

Con la presente ordinanza cessa l'efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020.

La presente ordinanza non sostituisce gli atti regionali già emanati in materia ove compatibili con le presenti disposizioni.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso D.L. 19/2020.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

***Studio Commercialisti Associati***